

## **REGIONE SICILIA**

### **INTERVENTI FISCALI IN MATERIA DI IRAP**

La Regione Siciliana con vari interventi legislativi, di seguito indicati, ha modificato le aliquote IRAP e ridotto, nel contempo, la pressione fiscale nei confronti delle PMI, delle cooperative e delle imprese che esprimono nell'ambito dell'economia siciliana maggiore dinamismo e vivacità, operanti nei settori dell'artigianato, turismo, commercio, agro-alimentare e information-technology.

#### **FINANZIARIA 2002**

Per quanto concerne l'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2:

- Il comma 2 stabilisce l'applicazione dell'IRAP nella misura del 4% in favore delle PMI operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo, dei servizi, nonché per le cooperative;
- Il comma 4 prevede per le aziende i cui titolari abbiano sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, l'applicazione dell'IRAP nella misura del 3,25% per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denuncia;
- Il comma 5 stabilisce l'esenzione IRAP per particolari categorie di contribuenti quali le ONLUS, le associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali.

#### **FINANZIARIA 2003**

L'articolo 43 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 estende l'esenzione IRAP alle **Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)**.

#### **FINANZIARIA 2004**

Per quanto riguarda i regimi agevolativi previsti dalla l.r. 29 dicembre 2003, n. 21:

- L'articolo 13 stabilisce l'esenzione dall'Irap, per i cinque periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, alle **imprese femminili e giovanili** che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa nell'anno 2004 ed abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano.
- L'articolo 14 prevede l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i cinque periodi di imposta successivi a quello di inizio di attività. L'esenzione si applica alle **imprese turistiche ed alberghiere, alle imprese artigianali, alle imprese operanti nel settore dei beni culturali, alle industrie agro-alimentari, alle imprese del settore dell'information technology, nonché a tutte le imprese industriali che, a prescindere dal settore in cui operano, non superino il fatturato di 10 milioni di euro**, che inizino l'attività dall'anno 2004 ed abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano.
- L'articolo 15 prevede l'esenzione dall'Irap, per i cinque periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, **alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003. L'esenzione si applica a tutte le imprese ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche** che abbiano la sede legale, gli uffici amministrativi, gli stabilimenti di produzione e/o unità operative ubicati nel territorio della Regione siciliana.

#### **FINANZIARIA 2005**

L'articolo 60 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, prevede che l'imposta regionale sulle attività produttive è ridotta per le **società cooperative a mutualità prevalente** di cui al Titolo VI del Libro V del Codice civile, nonché per gli **istituti esercenti attività di vigilanza privata** di cui agli articoli 133 e ss. del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dell'1 per cento per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2005. Per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è ridotta, rispettivamente dello 0,75 e dello 0,50 per cento.

## IMPORTANTE

*La Commissione Europea con le decisioni del 7 febbraio 2007 (notificate coi numeri C(2007) 284 e C(2007) 285) ha dichiarato che non può darsi esecuzione al regime di aiuti derivante dall'applicazione degli articoli 14 e 15 della l.r. n. 29 dicembre 2003, n. 21 e dell'articolo 60 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, in quanto costituisce aiuto di Stato.*

*Pertanto, le misure agevolative previste dagli articoli 14 e 15 della l.r. n. 29 dicembre 2003, n. 21 e dall'articolo 60 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 sono operative nell'ambito dei massimali previsti dalla CE per gli aiuti "de minimis" che, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, operano alle condizioni stabilite dal regolamento della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 ( art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 – GURS n. 39 del 30 agosto 2007).*

Si riportano nella seguente tabella le agevolazioni IRAP per tipologia di impresa attualmente in vigore nella Regione Siciliana.

### **RIEPILOGO AGEVOLAZIONI IRAP VIGENTI NELLA REGIONE SICILIANA**

<b>SETTORI E IMPRESE</b>	<b>ALIQUOTE IN VIGORE NELLA REGIONE SICILIANA NELL'ANNO 2008</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>TERMINE</b>	<b>NORMATIVA REGIONALE</b>
Aziende i cui titolari abbiano sporto denuncia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale	2,98 (aliquota desunta dalla tabella in appendice del Modello di dichiarazione "IRAP 2009")	27 marzo 2002	Tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denuncia	Articolo 7, comma 4, legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (GURS n. 14 del 27 marzo 2002) Art.2, comma 50, legge 24 dicembre 2007, n.244.
ONLUS, associazioni di promozione sociale e cooperative sociali	ESENTI	27 marzo 2002	A regime	Articolo 7, comma 5, legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (GURS n. 14 del 27 marzo 2002)
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)	ESENTI	16 aprile 2003	A regime	Articolo 43 legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (GURS n. 17 del 17 aprile 2003)
Imprese femminili e giovanili	ESENZIONE Concessa nell'ambito dei massimali previsti dalla ce per gli aiuti "de minimis"	1 gennaio 2004	5 periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003	Articolo 13 legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (GURS n. 57 del 30 dicembre 2003)
Imprese turistiche ed alberghiere, alle imprese artigianali, alle imprese operanti nel settore dei beni culturali, alle	ESENZIONE Tali agevolazioni sono attualmente operative nell'ambito dei massimali previsti dalla CE per gli aiuti	1 gennaio 2004	5 periodi di imposta successivi a quello di inizio di attività	Articolo 14 legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (GURS n. 57 del 30 dicembre 2003), articolo 63

industrie agro-alimentari, alle imprese del settore dell'information technology, nonché a tutte le imprese industriali che, a prescindere dal settore in cui operano, non superino il fatturato di 10 milioni di euro, che inizino l'attività dall'anno 2004 ed abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano.	"de minimis"		d'impresa	legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (GURS n. 56 del 31 dicembre 2004) e articolo 20, comma 48, legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (GURS n. 56 del 23 dicembre 2005 – Supp. Ordinario)
Imprese già operanti in Sicilia ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche	ESENZIONE per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003 Tali agevolazioni sono attualmente operative nell'ambito dei massimali previsti dalla CE per gli aiuti "de minimis"	1 gennaio 2004	5 periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003	Articolo 15 legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (GURS n. 57 del 30 dicembre 2003), articolo 63 legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (GURS n. 56 del 31 dicembre 2004) e articolo 20, comma 48, legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (GURS n. 56 del 23 dicembre 2005 – Supp. Ordinario)